

La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal D.L. Agosto

di [Devis Nucibella](#)

Publicato il 22 Settembre 2020

Il Decreto Agosto prevede la possibilità della rivalutazione dei beni d'impresa e della partecipazioni, anche solo civilistica. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019: in questo approfondimento proponiamo una guida agli effetti contabili e fiscali.

Rivalutazione beni d'impresa nel Decreto Agosto


L'art. 110 comma 1 del [D.L. 104/2020](#) ripropone la possibilità di rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni.

Rispetto alle precedenti rivalutazioni in questo caso è possibile effettuare una rivalutazione anche solo civilistica.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).

Qualora si decida di affrancare fiscalmente i maggiori valori:

- l'imposta sostitutiva è piuttosto bassa rispetto alle precedenti pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili/non ammortizzabili);
- il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021)



Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva Ires o Irap pari al 10%.

Rivalutazione beni d'impresa: ambito oggettivo

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d'impresa, con esclusione degli *“immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa”*, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.

In particolare, la disciplina in esame è applicabile alle:

- **immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili.** Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- **immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati.** È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- **partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie,** in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:

- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.);

-
- l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
 - le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.

Coerentemente con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione e dalla prassi interpretativa (si vedano circolari n. 11/E del 2009 e n. 18/E del 2006), si precisa che:

- la rivalutazione è applicabile **anche ai beni completamente ammortizzati** ex articolo 2 del decreto ministeriale n. 162 del 2001 e alle **immobilizzazioni in corso**, risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019;
- per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel **bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo**;
- i beni detenuti in **leasing** possono essere rivalutati dall'utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivaluta

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento